

# PIEMONTE Legge Regionale Piemonte 7 gennaio 2001, n.1 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni”

**Legge Regionale Piemonte 7 gennaio 2001, n.1  
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le  
Comunicazioni**

necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

Art. 2.

(Natura)

1. Il CO.RE.COM., fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, e' organo funzionale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorita'" ed e' altresì organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di comunicazioni.

Art. 3.

(Composizione e durata in carica)

1. Il CO.RE.COM. e' costituito da sette componenti, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore nel campo delle telecomunicazioni e che posseggano comprovata competenza ed esperienza nel suddetto settore nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. I componenti del CO.RE.COM. sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a cinque. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età'.

3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del CO.RE.COM., il Consiglio regionale procede con voto segreto all'elezione, al suo interno, del Presidente del CO.RE.COM.. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, viene eletto il più anziano d'età'.

4. I componenti del CO.RE.COM. sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, restano in carica cinque anni, e non sono immediatamente rieleggibili.

5. Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorita' dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del CO.RE.COM..

6. In caso che il CO.RE.COM. si riduca a tre componenti, si procede al rinnovo integrale del CO.RE.COM. stesso.

7. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del CO.RE.COM. si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6, o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente.

8. In caso di dimissioni del Presidente del CO.RE.COM.:

a) se le dimissioni riguardano anche la carica di componente del CO.RE.COM., il Consiglio regionale provvede alla sostituzione, a norma dei commi 3 e 7, e nella stessa seduta, alla nomina del nuovo Presidente;

b) se le dimissioni riguardano solo la carica di Presidente, il Consiglio regionale provvede alla nomina del Presidente nella prima seduta utile, a norma del comma 3.

9. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra

la Regione ed i soggetti nominati) e successive modificazioni.

#### Art. 4.

##### (Incompatibilita')

1. I componenti del CO.RE.COM. sono soggetti alle seguenti incompatibilita' limitatamente al solo periodo del mandato:

a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale, del Governo nazionale, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; Sindaco; Presidente di amministrazione provinciale, Presidente, Direttore o Amministratore di enti pubblici anche non economici, di societa' a prevalente capitale pubblico, nominati da parte del Parlamento, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; titolare di incarichi elettivi e di rappresentanza in partiti e movimenti politici;

b) i dipendenti regionali; i soci azionisti, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti di imprese operanti nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, della pubblicita', dell'informazione, della rilevazione d'ascolto e del monitoraggio della programmazione a livello sia nazionale sia locale; i titolari di rapporti di consulenza e collaborazione professionale retribuita con i soggetti sopra indicati. Non sono incompatibili quanti, a qualunque titolo, svolgano attivita' professionale nei campi sopraindicati in societa' o settori non soggetti alla vigilanza del CO.RE.COM..

2. Ciascun componente del CO.RE.COM. e' tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del CO.RE.COM. ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilita'.

#### Art. 5.

##### (Decadenza)

1. I componenti del CO.RE.COM. decadono dall'incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al Presidente del CO.RE.COM. medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla meta' di quelle effettuate nel corso dell'anno solare.

2. I componenti del CO.RE.COM. decadono altresì qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilita' di cui all' articolo 4 e l'interessato non provveda a rimuoverla.

3. La causa di incompatibilita' e la conseguente decadenza d'ufficio e' contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale con l'invito a presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 2, a rimuoverla entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

4. Il Presidente del Consiglio regionale procede , sia d'ufficio sia su segnalazione del Presidente del CO.RE.COM., alla contestazione all'interessato, che e' tenuto a comunicare il fatto di cui al comma 1 nonche', se ne e' a conoscenza, dell'esistenza di altre cause di decadenza. Trascorso il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale:

a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, rimossa;

b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale negli altri casi.

5. Le decisioni di cui al comma 4 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del CO.RE.COM. e all'Autorita'.

6. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del CO.RE.COM. medesimo.

#### Art. 6.

##### (Dimissioni)

1. Le dimissioni dei componenti del CO.RE.COM. sono presentate, tramite il Presidente

## Art. 9.

### (Indennità di funzione e rimborsi)

1. Al Presidente e ai componenti del CO.RE.COM. è attribuita un'indennità mensile di funzione per dodici mensilità, il cui importo è stabilito con deliberazione del Consiglio regionale, con riferimento all'indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali.
2. Nel caso in cui il Presidente del CO.RE.COM. sia assente o impedito per oltre due mesi consecutivi, al componente più anziano di età spetta, per tutto il periodo di assenza o impedimento del Presidente, l'indennità di funzione prevista per il Presidente.
3. Al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, al Presidente del CO.RE.COM. si applica l'istituto dell'aspettativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e tale istituto può essere esteso, a richiesta, qualora vi sia un conferimento di incarichi determinati e definiti nel tempo, anche ai componenti del CO.RE.COM..
4. Ai componenti del CO.RE.COM. che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del CO.RE.COM. e' dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto per i Consiglieri regionali.
5. Ai componenti del CO.RE.COM. che su incarico del CO.RE.COM., per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del CO.RE.COM. medesimo, si

2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 7;

3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una carta di servizio di standard minimi per ogni comparto di attività, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 2;

4) adozione del Regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 12;

5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 10;

b) funzioni di gestione, con carattere prioritario in materia di:

1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 5;

2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 13;

c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:

1) fenomeni di interferenza elettromagnetica, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 3;

2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 8;

3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 15;

4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 1;

5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;

6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 3;

7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 4;

8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 6;

9) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 8;

10) rispetto dei criteri fissati nel Regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 12;

11) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'articolo 2;

d) funzioni istruttorie, in materia di:

- 1) controversie in tema di interconnessione ed accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 9;
- 2) controversie tra Ente gestore del servizio di telecomunicazione ed utenti privati, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 10.

Art. 12.

(Conferimento della delega)

1. Le funzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, sono delegate al CO.RE.COM. mediante la stipula delle convenzioni previste all'articolo 2 del Regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, sottoscritte dal Presidente dell'Autorita', dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del CO.RE.COM., nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per provvedere all'esercizio delle medesime.

2. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del CO.RE.COM. nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorita', da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalita' indicate dalla l. 249/1997, l'Autorita' opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al CO.RE.COM. e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui alle funzioni delegate. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorita' da' tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 13.

(Esercizio della delega)

1. Le funzioni delegate sono esercitate dal CO.RE.COM. nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall'Autorita', avvalendosi, in piena autonomia ed

Art. 13.

- 2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della l. 249/1997;
  - 3) cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazione, operanti nella regione;
  - 4) monitora l'utilizzo dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), presentando rapporti periodici;
  - 5) predispone analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione delle proposte di legge regionali attinenti, interamente o parzialmente, al settore delle comunicazioni;
  - 6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
  - 7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni e organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;
  - 8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;
  - 9) cura ed è autorizzato a diffondere ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti periodici agli Organi della Regione;
- b) funzioni gestionali:
- 1) collabora all'aggiornamento del catasto regionale degli impianti fissi radioelettrici all'interno del Sistema Informativo Regionale Ambientale, in armonia con le previsioni normative nazionali e regionali di settore;
  - 2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva);
  - 3) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale, istituito ai sensi della legge regionale 30 luglio 1990, n. 52 (Interventi per l'informazione locale), ed è altresì autorizzato a diffonderne i contenuti;
  - 4) in collaborazione con gli Organi regionali può svolgere indagini conoscitive sui media a diffusione regionale con particolare riferimento agli indici di notorietà, di ascolto e di lettura e ne cura la pubblicazione;
- c) funzioni di controllo:
- 1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni ed i dati di cui dispone, insieme con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e gli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, e verifica che tali tetti, anche



per effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. Le modalita' di collaborazione verranno precisate nei provvedimenti regionali da adottarsi in materia di tutela ambientale e protezione dall'inquinamento elettromagnetico.

#### Art. 15.

(Programmazione delle attivita' del CO.RE.COM.)

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il CO.RE.COM. presenta al Consiglio regionale per la relativa approvazione, ed alla Autorita' per la parte concernente le funzioni da essa delegate, il programma di attivita' per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il CO.RE.COM. presenta agli Organi della Regione e all'Autorita', per la parte concernente le funzioni da essa delegate:
  - a) una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell'editoria, nonche' sull'attivita' svolta nell'anno precedente;
  - b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.
3. Il CO.RE.COM., d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma di attivita' e la relazione annuale di cui ai commi 1 e 2.

#### Art. 16.

(Collaborazione con i Comuni)

1. I Comuni comunicano al CO.RE.COM. i provvedimenti di rispettiva competenza concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive nonche' gli impianti di trasmissione o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile.
2. Il CO.RE.COM. collabora con l' ARPA , i Comuni e le Amministrazioni Provinciali, nell'attivita' di controllo e vigilanza nel rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai limiti delle radiofrequenze e delle emissioni elettromagnetiche.

### Capo III

#### NORME DI ORGANIZZAZIONE E DI FINANZIAMENTO

#### Art. 17.

(Dotazione organica)

1. Per l'esercizio delle sue funzioni il CO.RE.COM. si avvale di un'apposita struttura istituita presso il Consiglio regionale ed individuata ai sensi della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e dell'ordinamento del personale regionale).
2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 e' determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, acquisito il parere dell'Autorita', apportando le

necessarie variazioni in aumento alla dotazione organica del Consiglio regionale vigente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

(Norma transitoria)

1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, la struttura operativa del Comitato e' costituita dal personale, attualmente in servizio, assegnato al Comitato Regionale per la Comunicazione e l'Informazione (CO.RE.CO.IN.) di cui alla l.r. 1/1997, eventualmente integrato dal personale del Ministero delle Comunicazioni e dell'Ente Poste italiane trasferito ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della l. 249/1997.
2. In fase di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale procede agli